

Sez. 1 Civile , Sentenza n. 18219 del 11 Agosto 2009

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

K.Z. (c.f. (OMISSIS)), Z.E. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 7, presso l'avvocato FERRI FERDINANDO, rappresentati e difesi dall'avvocato BENETTI BENITO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

F.M.G. (c.f. (OMISSIS)), nella qualita' di

tutore provvisorio della minore K.S., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE 85, presso l'avvocato AJELLO TIZIANA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott. FRANCESCO SAIA di AOSTA - Rep. 92326 del 16.09.08;

- controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, K. H., K.F., C.B., K.S.;

- intimati -

sul ricorso 22727/2008 proposto da:

K.F., C.B. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 39, presso l'avvocato BRUNO PIERFRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BALI' MASSIMO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

F.M.G. (c.f. (OMISSIS)), nella qualita' di

tutore provvisorio della minore K.S., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE 85, presso l'avvocato AJELLO TIZIANA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott. FRANCESCO SAIA di AOSTA - Rep. 92325 del 16.09.08;

- controricorrente al ricorso incidentale '

contro

Z.E., K.Z., PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 36/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 05/05/2009 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato FERDINANDO FERRI, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;

udito, per la controricorrente FOIS, l'Avvocato TIZIANA AJELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali K. F. +1, l'Avvocato PIERFRANCESCO BRUNI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 14/5/2007, il Tribunale per i minorenni di Torino disponeva l'apertura della procedura di adottabilità della minore K.S., nata ad (OMISSIS) il (OMISSIS), a seguito dell'uccisione della madre da parte del padre K.H., che si trovava ristretto in carcere. Nel corso dell'istruttoria, alcuni parenti (di parte paterna) si dichiaravano disponibili ad accogliere la minore. Con l'entrata in vigore della disciplina processuale di cui alla L. n. 149 del 2001, il giudice delegato nominava un difensore d'ufficio al padre.

Venivano acquisite varie relazioni dei servizi sociali, nonché una perizia sul padre della minore, disposta nell'ambito del procedimento penale a suo carico.

Il Tribunale per i minorenni, con sentenza 18/12/2007 - 17/1/2008, dichiarava l'adottabilità della minore.

Avverso tale sentenza, proponevano appello il padre e gli zii paterni K.F. e C.B., nonché K.Z. e Z.E..

La Corte di Appello di Torino, con sentenza 13/5 - 17/6/2008, rigettava gli appelli, ritenendo inidonei gli zii, che non avevano saputo prendere le distanze dal padre, mantenendo rapporti con lui e conducendo la bambina a trovarlo in carcere.

Ricorrono per Cassazione K.Z. e Z.E. sulla

base di un unico motivo, nonché, con altro ricorso K.F. e C.B., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, il tutore della minore. Le parti hanno presentato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. I ricorsi possono essere trattati congiuntamente, in quanto propongono nella sostanza le medesime argomentazioni. Si lamenta sotto diversi profili violazione della L. n. 184 del 1983, art. 1 (K.Z. e Z.E. richiamano pure la violazione degli artt. 8 e 15 della medesima legge).

Non si ravvisa violazione alcuna o falsa applicazione di legge. La L. n. 184 del 1983, art. 1 introduce una generale enunciazione di principio per cui il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Non pare evidentemente accettabile un'interpretazione del principio in senso assoluto: il minore dovrebbe essere educato sempre e comunque nella famiglia di origine (cio' che contraddirebbe il contenuto stesso della L. n. 184 e i principi costituzionali: l'art. 30 Cost., comma 2, precisa che, anche in caso di incapacità dei genitori, devono essere comunque assicurati i compiti di educazione, mantenimento, istruzione dei figli).

Il significato dell'enunciazione che apre la L. n. 184, anche alla luce dei commi successivi dell'art. 1 (per cui sono disposti a favore della famiglia interventi di sostegno ed aiuto al fine di prevenire situazioni di abbandono) e' ben diverso: il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine finché cio' sia possibile, ed e' pertanto necessario individuare tutti gli strumenti di aiuto e sostegno ad essa, seguendo del resto le indicazioni dell'art. 31 Cost., perché essa possa assolvere ai suoi compiti educativi; soltanto quando questo programma non ottenga l'effetto sperato, si farà luogo all'adozione, sciogliendo ogni legame con la famiglia di origine.

Quanto alla nozione di abbandono, può soccorrere, ancora una volta il richiamo ai principi

costituzionali: come si e' detto, l'art. 30 Cost. indica l'obbligo (prima ancora che il diritto) dei genitori di educare, istruire, mantenere i figli, e il principio costituzionale - trova riscontro nell'art. 147 c.c. laddove si precisa che i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacita' delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

E' necessario da un lato trasmettere al minore, con l'educazione e l'istruzione, i valori necessari per fargli progressivamente acquisire le capacita' e posizioni proprie di ogni membro della collettivita': a svolgere tale alta e delicatissima funzione la famiglia non e' lasciata sola (vi sono altri soggetti istituzionali:

ad es. la scuola); essa ha comunque un ruolo preminente ed insostituibile. Ma e' pure indispensabile provvedere anche finanziariamente al soddisfacimento dei bisogni del minore ed alle sue esigenze di crescita: si tratta evidentemente di un compito assai complesso ed articolato, ben piu' ampio di quella minima prestazione di cure che servirebbe a mantenere in vita il soggetto. E' evidente peraltro che non ogni irregolarita' o ritardo nell'adempimento dei doveri genitoriali potrebbe dar luogo ad adozioni: varie possono essere le misure previste, da quelle amministrative di aiuto e sostegno alla famiglia, all'affidamento familiare, dalla decadenza o limitazione della potesta', con o senza allontanamento del minore o del genitore, fino all'adozione legittimante. Va peraltro osservato che, rispetto ad altre misure, l'adozione comporta la conseguenza piu' grave, lo scioglimento di ogni legame con la famiglia di origine. Qual e' dunque, per cosi' dire, il punto di rottura al di la' del quale si procede necessariamente all'adozione?

Non ai comportamenti del genitore, ma alle conseguenze sulla personalita' del minore dovrebbe farsi riferimento, e dunque va affermato che, ove la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave ed irreversibile lo sviluppo psico-fisico della personalita' del fanciullo, si dovra' far luogo ad adozione. Non alla figura di un minore astratto, ne' a tutti i minori di quell'eta' o di quell'ambiente sociale ci si dovra' richiamare, ma a quel minore particolare, con la sua storia, il suo "vissuto", le sue caratteristiche fisiche e psicologiche, la sua eta', il suo grado di sviluppo (o meglio le potenzialita', le possibilita' di sviluppo). L'esigenza e' sempre la medesima: garantire una crescita armonica e compiuta del fanciullo. Tuttavia i vari istituti previsti dalla legge possono talora nei presupposti giustapporsi o sovrapporsi; cosi'

potrebbe esservi affidamento familiare tanto in relazione ad una situazione grave che ad una non particolarmente grave, ma comunque presumibilmente temporanea, affidamento ex artt. 330 e 333 c.c., riguardo a situazioni non oltremodo gravi (anche se presumibilmente irreversibili) o magari gravi, ma non irreversibili, e in ogni caso tali da non richiedere lo scioglimento di ogni legame con la famiglia di origine.

L'adozione si distingue nettamente dalle altre figure perche' presuppone una situazione grave ed irreversibile (laddove il giudizio di gravita' ed irreversibilita' va effettuato - lo si ribadisce - con riferimento alla posizione del singolo minore).

Quanto alla posizione dei parenti, va precisato che proprio la gravita' delle conseguenze dell'adozione (lo scioglimento di ogni legame con tutti i membri della famiglia) suggerisce una ricognizione sulla possibilita' di un rapporto adeguato del minore con altri parenti.

L'art. 8 precisa che sono in situazione di abbandono minori, privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o "dei parenti tenuti a provvedervi". Il riferimento ai "parenti tenuti" va evidentemente fatto, considerando la peculiarita' della disciplina adozionale, senza guardare ad altra normativa o a principi piu'

generali (artt. 148, 433 c.c., ecc...). In effetti la legge sull'adozione si riferisce ripetutamente ai parenti entro il quarto grado (art. 9, 11, 12, 13, 15); e' dunque da ritenere che proprio la disciplina adozionale introduca un principio di carattere generale:

l'obbligo da parte dei parenti entro il quarto grado di prestare assistenza al minore, di adempiere agli obblighi educativi (come per i genitori, l'inottemperanza conduce alla pronuncia di

adottabilità

e allo scioglimento di ogni vincolo del minore anche con essi). Tuttavia l'adottabilità non viene pronunciata, soltanto a condizione e parenti prestino concretamente e attivamente assistenza ai minori. Non basterebbe da parte loro un semplice dissenso rispetto al comportamento dei genitori; e neppure un'affermazione di disponibilità soltanto verbale potrebbe escludere l'abbandono. E'

necessario dunque accertare l'idoneità dei parenti che, nel caso di comportamenti particolarmente negativi dei genitori, dovrebbe tra l'altro configurarsi sotto forma di efficace impedimento ed opposizione alle pretese e agli atteggiamenti dei genitori stessi, scongiurando la permanenza di una loro influenza negativa sul minore. La valutazione dei rapporti significativi del minore con i parenti e della loro idoneità ad accudire il minore, al fine di uno sviluppo armonico e compiuto della sua personalità, spetta evidentemente al giudice del merito, e non può essere suscettibile di riesame in questa sede, se sorretto da una motivazione adeguata e non illogica. La Corte territoriale accenna alle tragiche circostanze dell'omicidio: il padre uccideva la madre per sanzionare la decisione di questa di voler lavorare e di non adeguarsi al modello di vita imposto dal marito; davanti ad una bambina di (OMISSIS), il padre, con estrema ferocia, aveva colpito ripetutamente con un coltello la madre, e aveva successivamente ricondotto sul luogo la bambina, dove giaceva la madre stessa, ormai morente.

Dal carcere il padre ha "reclamato" le visite della figlia, chiedendo poi al giudice le ragioni dei mancati incontri, affermando di sentire l'assenza della bambina e di essere pur sempre il padre: evidenzia il giudice a quo la totale assenza di ogni considerazione dei bisogni della minore, da parte del padre, che rivendica il suo diritto ed il suo ruolo di genitore.

Quanto alla posizione degli zii ricorrenti, evidenzia la Corte di merito (pur correttamente affermando che "l'essere sorelle dell'uccisore della madre" non escluderebbe di per sé la possibilità di "ricoprire un ruolo generale vicariante") la mancanza di rapporti significativi con la minore, anche nel periodo immediatamente successivo all'omicidio: dalle relazioni dei servizi nonché dalle stesse dichiarazioni delle parti, emergeva una continua alternanza dei parenti nell'accudimento della bambina, senza che si individuasse una figura precisa di riferimento, nonostante i servizi avessero delineato un progetto di affidamento di L.S. alla zia L.Z., e dunque fossero intervenuti, con un'azione di aiuto e sostegno alla famiglia ed ai parenti, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 1. Sottolinea altresì la Corte Territoriale la difficoltà delle due zie di porsi "dalla parte della minore" a causa del legame affettivo, ma pure della soggezione nei confronti del fratello, dimostrando scarsa attenzione alle esigenze ed agli aspetti emotivi della bambina. In particolare la zia F. condusse la minore a visitare in carcere il padre, ma pure la zia K.Z. che - secondo il giudice a quo - aveva compreso l'inopportunità delle visite al padre, non ebbe la capacità di resistere ai voleri della famiglia, fermamente radicata nella convinzione che il diritto del padre non potesse essere sacrificato, qualunque fosse stata la sua condotta. In un'occasione - richiama il giudice a quo una relazione di servizi - la zia K.Z. aveva cercato di opporsi, ma i fratelli del padre avevano condotto la bambina in carcere. In tale contesto - precisa la pronuncia impugnata - è maturata la decisione di tacere alla minore, anche in futuro, le circostanze della morte della madre, e addirittura di cancellarne il ricordo (la zia K.Z., se avesse ottenuto affidamento della minore, le avrebbe detto di essere essa stessa sua madre, costruendo così attorno alla bambina una barriera fittizia e falsamente protettiva, che avrebbe impedito a K.S. di "elaborare il suo lutto"): ciò

che trova un preciso riscontro nella scelta di allontanare i parenti materni, esclusi da ogni contatto con la bambina.

Dunque il giudice a quo nel confermare l'adottabilità della minore, non si affida ad incerte previsioni di futuri comportamenti, a presunzioni, a prognosi relative a ciò che potrebbe accadere,

come affermano, in particolare, i ricorrenti K.F. e C.

B., ma analizza puntualmente e precisamente comportamenti attuali dei parenti (e le relative valutazioni attengono a circostanze di fatto insuscettibili di valutazione in questa sede), che evidenziano la loro inidoneità'.

Vanno dunque rigettati i ricorsi.

La natura della causa richiede la compensazione delle spese. P.Q.M.

LA CORTE

Riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara compensate le spese del presente giudizio tra le parti.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità' e gli altri atti identificativi delle parti e della minore, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2009
